



Data

23 SET. 2009

Protocollo N°

51943 - 59.11

Allegati N°

Oggetto

- 1) **Contributo statale per la copertura totale della spesa per i libri di testo degli studenti della scuola primaria: Comune obbligato ad assegnare e pagare il contributo;**
 - 2) **Servizio Mensa: contribuzione delle famiglie.**
- Circolare interpretativa.**

Spett.le

A.N.C.I. VENETO
Via Rossi, 35
35030 - RUBANO (PD)

Considerato che numerosi Comuni hanno sottoposto alla scrivente Direzione i due quesiti in oggetto, in attesa di un'eventuale iniziativa legislativa proveniente dai soggetti competenti, si ritiene utile formulare la seguente circolare interpretativa.

1) In riferimento al primo quesito, riguardante l'individuazione del Comune obbligato ad assegnare ed a pagare il contributo statale per la copertura totale della spesa per i libri di testo degli studenti della scuola primaria, si ritiene che detto Comune sia quello ove ha **sede l'istituzione scolastica frequentata**.

L'art. 1, co. 1, della L. 10/08/1964, n. 719 e l'art. 156, co. 1, del D.Lgs. 297/1994 hanno previsto il contributo statale del pagamento integrale dei libri di testo agli studenti della scuola elementare (ora primaria).

Il secondo articolo, poi, ha demandato alla legge regionale l'individuazione del Comune avente l'obbligo di assegnare e di pagare detto contributo ("*1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale ...*").

La Regione del Veneto non ha mai emanato la suddetta norma, per individuare il Comune obbligato a pagare detto contributo statale. Tuttavia, in precedenza, aveva emanato un'altra norma, diretta ad individuare il Comune obbligato a pagare un contributo regionale simile a quello statale in questione.

Invero, l'art. 5, co. 1, lett. c), della L.R. 02/04/1985, n. 31 aveva previsto un contributo regionale per la "*fornitura dei libri di testo ... agli studenti della scuola dell'obbligo*".

Nel 1985, l'art. 15 della L.R. 31/1985, nella sua versione originaria, aveva stabilito che, mentre l'obbligo di fornire i "*servizi di cui agli artt. 12 (trasporto), 13 (mensa) e 14 (residenza)*" spettava al Comune ove si trovava la "*sede delle istituzioni scolastiche e formative*", l'obbligo, invece, di assegnare i "*contributi*" - tra i quali rientrava quello della "*fornitura dei libri di testo ... agli studenti della scuola dell'obbligo*" - gravava sul Comune di "*residenza degli studenti*".

Direzione Istruzione

*Via Brenta Vecchia, 8 - 30171 Mestre-Venezia - Tel. 041/2795083-5013 - Fax 041/2795966
e-mail: dir.istruzione@regione.veneto.it - Internet: www.regione.veneto.it/istruzione*



Peraltro, nel 1990 (v. art. 1 della L.R. 30/03/1990, n. 23), il legislatore regionale ha cambiato la scelta ed ha modificato l'art. 15 succitato, il quale, nella sua versione nuova, ha stabilito che anche l'obbligo di assegnare i "contributi" - tra i quali rientra la "fornitura dei libri di testo ... agli studenti della scuola dell'obbligo" -, spetta al Comune ove si trova la "sede delle istituzioni scolastiche e formative", "anche se (gli studenti sono) provenienti da altri Comuni".

Orbene, attesa la somiglianza tra i due contributi sopra descritti, si ritiene ragionevole che la norma di cui all'art. 15 della L.R. 31/1985 nella sua versione nuova - dettata per il contributo regionale - vada applicata, per analogia legis, al contributo statale previsto dall'art. 156, co. 1, del D.Lgs. 297/1994 e che, pertanto, il Comune obbligato a pagare i libri di testo agli studenti della scuola primaria sia quello ove ha sede l'istituzione scolastica frequentata.

Una prima conferma di tale interpretazione viene dall'art. 22 della L.R. 31/1985 (nella versione, anche qui, introdotta dalla L.R. 23/1990), che pone in essere un collegamento diretto tra la prima quota del fondo regionale per il diritto allo studio - destinata al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 5 e 6, compresa, quindi, la fornitura gratuita dei libri di testo - e la relativa percentuale di riparto tra i Comuni del territorio regionale.

Tale percentuale infatti viene determinata: "... in rapporto alla popolazione scolastica, anche se proveniente da altri comuni, iscritta e frequentante le diverse istituzioni scolastiche e formative aventi sede nel comune ...".

Una seconda conferma dell'interpretazione suesposta viene dall'art 1, co. 4, del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320, regolamento attuativo dell'altro contributo statale, riguardante i libri di testo degli studenti della scuola secondaria di I e II grado.

Invero tale norma ha stabilito che "le scuole comunicano al comune" le richieste degli studenti, con ciò intendendo disegnare un procedimento semplificato, in cui le scuole raccolgono le domande degli studenti iscritti e poi le trasmettono "al Comune", ovvero all'unico Comune, che non può che essere quello nel cui territorio hanno la sede le scuole.

Infine, si ricorda che, avendo il Comune l'obbligazione direttamente nei confronti delle famiglie degli studenti, solo queste ultime hanno la legittimazione ad agire processualmente contro il Comune inadempiente.

2) Per quanto riguarda il secondo quesito, concernente il potere del Comune di imporre, alla famiglia dello studente, un contributo per la prestazione del servizio mensa, si ritiene che il Comune possa rapportare detto contributo **esclusivamente al reddito pro-capite della famiglia**.

Invero, in tale senso ha disposto espressamente l'art. 20, co. 1, della L.R. 31/1985, intitolato "Contributi dell'utenza", il quale ha stabilito che:

"Le famiglie degli utenti concorrono alle spese per i servizi di cui all'art. 5, lettere ... b) (mensa) ... con contributi rapportati al loro reddito pro-capite e fissati annualmente dal Consiglio comunale".

Direzione Istruzione

Via Brenta Vecchia, 8 - 30171 Mestre-Venezia - Tel. 041/2795083-5013 - Fax 041/2795966
e-mail: dir.istruzione@regione.veneto.it - Internet: www.regione.veneto.it/istruzione



Del resto ed a prescindere dalla norma regionale veneta, sembra opportuno ricordare che la giurisprudenza civile ha già affermato l'illegittimità della differenziazione del contributo in base alla residenza (per tutte cfr. Giudice di Pace di Gallarate, 05/12/2000, n. 451 e Cass. civ., Sez. I, 09/05/2005, n. 9538: "*In tema di contributi economici imposti all'utente del pubblico servizio di mensa scolastica, è conforme ad equità la sentenza pronunciata dal Giudice di pace ai sensi dell'art. 113 c.p.c., secondo comma, secondo cui, con espresso riferimento al profilo contrattuale del rapporto tra Amministrazione e cittadino fruente del trattamento di mensa scolastica, la deliberazione dell'Amministrazione comunale che differenzi i medesimi contributi a seconda della residenza o meno dell'alunno nel territorio del Comune integra un ingiustificato mutamento unilaterale del contratto stipulato all'atto dell'ammissione alla scuola e, inoltre, è incompatibile con il dovere di assicurare il medesimo trattamento a tutti i fruitori di un servizio gestito in regime di monopolio, quale quello in questione, e ciò in base al disposto dell'art. 2597 c.c. che sancisce, ove un servizio sia gestito da ente pubblico in forma d'impresa e in condizione di monopolio, la parità di trattamento*").

Infine, si ricorda che, trattandosi del potere ordinatorio del Comune di imporre il pagamento di un contributo nei confronti delle famiglie degli studenti, solo queste ultime hanno la legittimazione ad agire processualmente contro il Comune.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Marco Caccin

li Servizio Diritto allo Studio
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Danieli
Tel. 041-2795079
e-mail: antonio.danieli@regione.veneto.it

Direzione Istruzione

Via Brenta Vecchia, 8 - 30171 Mestre-Venezia - Tel. 041/2795083-5013 - Fax 041/2795966
e-mail: dir.istruzione@regione.veneto.it - Internet: www.regione.veneto.it/istruzione